

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

(71^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (645-B) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985 986, 990, 991, 992, 993, 995 996, 997, 998, 999
BALDINI, relatore	977, 979, 980, 983, 984, 985 988, 993, 995, 996, 997
BELLISARIO	980, 983, 990, 992, 997
BETTONI	987
CATALDO	981, 999
DONATI	980, 981, 983, 986, 987, 988, 990, 991
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	978, 981, 983, 984, 985, 989, 990 991, 992, 993, 995, 996, 998
FARNETI Ariella	995
LIMONI	999
MONETI	981, 983, 984, 987, 993, 996
ROMAGNOLI CARETONI Tullia	983, 986
ROMANO	981, 983, 884, 987, 991, 992, 994, 996
SCARPINO	991, 995, 998
SPIGAROLI	980, 981, 982, 983, 985, 988 989, 990, 993, 997
STIRATI	983, 991, 999
ZACCARI	993

« Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia » (1324) (D'iniziativa dei senatori Medici e Ceschi) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 976, 977
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	976
ROMANO	976
ZACCARI, relatore	976

La seduta è aperta alle ore 16,40.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Segni e Trimarchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bettoni e Cataldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Medici e Ceschi: « Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia » (1324)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Medici e Ceschi: « Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso sul disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 11 ottobre 1965, osserva quanto segue.

Nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, risulta congruo accantonamento per il disegno di legge in esame, mentre come osservato nel precedente parere, nulla risulta stanziato per l'anno finanziario in corso.

La Commissione, pertanto, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento a condizione che la decorrenza, di cui all'articolo 1, venga stabilita dall'anno finanziario 1966 ».

Z A C C A R I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una « leggina », ma ad una leggina che ha un suo particolare significato e valore culturale, morale, civile e politico, perchè riguarda l'aumento del contributo annuo previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura; di quella Società, cioè, che accoglie gli uomini di cultura di tutto il mondo per unirli — co-

me afferma lo statuto — con vincolo di solidarietà e di amicizia, affinché trovino insieme il modo di salvaguardare e migliorare le condizioni necessarie all'affermazione della cultura, in vista del contributo che la stessa può dare attraverso la comprensione, la solidarietà universale, alla pace nel mondo.

La Società europea di cultura sorse nei primi anni del dopoguerra per iniziativa di Umberto Campagnolo, e per volontà dello scomparso nostro collega senatore Ponti, il quale ne volle la sede a Venezia, poichè la vide come una delle espressioni più significative della Biennale, capace di dimostrare l'autonomia e l'universalità della cultura.

Alla rivista, che iniziò le pubblicazioni nel 1950, fu dato come titolo « Comprendere », proprio per mettere l'accento sulla finalità più importante: comprendere, cioè, il dramma del mondo attuale, e attraverso la cultura, cercare di superarlo per rendere più umana la storia dell'uomo.

Sarebbe troppo lungo enumerare le inchieste compiute, gli incontri realizzati, i temi trattati; ricordare tutti coloro — personalità della cultura di tutto il mondo — che hanno dato la loro adesione ed il loro contributo. Preciserò solamente che attualmente riveste la carica di Presidente Giuseppe Ungaretti e che i vicepresidenti sono: Antony Bobol, Stanislaw Ceschi, Alfred Marchionini, François Mauriac, Lewis Mumford, Boris Polwoi e Arnold Toynbee.

Tutto ciò premesso, poichè giudico un onore per il nostro Paese ospitare la Società europea di cultura che opera nel solco della sua tradizione culturale e civile, mi permetto di chiedere a tutti gli onorevoli colleghi il loro voto favorevole.

Faccio presente che la decorrenza dello stanziamento, in armonia con quanto la 5ª Commissione ha richiesto nel suo parere, dovrà essere spostata al 1966.

R O M A N O . L'aumento ha carattere permanente?

Z A C C A R I , *relatore.* Certamente.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo, che

in altre circostanze ha già manifestato chiaramente il suo consenso all'iniziativa, con finalità di così alto livello culturale, esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1965 il contributo annuo a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, in misura di lire 20 milioni, è elevato a lire 30 milioni.

A questo articolo, dal relatore è stato presentato un emendamento, inteso in armonia con quanto richiesto dalla 5^a Commissione, a spostare la decorrenza al 1966.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

In seguito all'approvazione dell'emendamento all'articolo 1, propongo che il testo dell'articolo sia così modificato:

« All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (645-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario, Baldini, Spigaroli, Picardi, Celasco, Indelli, Tiberi, Limoni, Valmarana, Conti, Coppo, Angelini Cesare, Bartolomei, Gatto Eugenio, Venturi, Piasenti, Pignatelli, Lombardi, Crespellani, Agrimi, Deriu, Molinari, Spasari, Oliva, Zaccari, Militerni, « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Sottocommissione, nominata nella precedente seduta, si è riunita nel pomeriggio di ieri per un ampio esame dei numerosi emendamenti proposti. Essa ha lavorato intensamente e proficuamente e, pertanto, vorrei pregare il relatore di informare la Commissione su risultati ai quali è pervenuta.

B A L D I N I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Sottocommissione si è riunita nel pomeriggio di ieri ed ha lavorato per quasi tre ore. In tale utile

riunione si è fatto un esame particolareggiato, e degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, e degli emendamenti che sono stati proposti dai colleghi dei vari Gruppi politici facenti parte della Sottocommissione.

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, io mi auguravo che tutto si limitasse a qualche « pennellata » perchè il testo, ritornando alla Camera dei deputati, ne potesse essere rapidamente approvato, proprio in vista del fine che ha ispirato il provvedimento e sul quale siamo tutti d'accordo. Rendendomi conto che era difficile approvare il disegno di legge così come ci era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ero preoccupato (ed ora lo sono maggiormente) perchè siamo vicini alla fine dei lavori di questa sessione estiva e, francamente, non so se la Camera sarà in grado di approvare il provvedimento e mandarlo finalmente in porto.

Infatti, se alcuni emendamenti — fra quelli che sono stati concordati in sede di Sottocommissione, come appare dal testo che è stato distribuito, — possono essere definiti veramente « pennellate », altri invece sono sostanziali.

In questa sede quindi, senza aggiungere altro nel merito, vorrei solo pregare la Commissione di rimanere nei limiti di quegli emendamenti che è prevedibile la Camera possa approvare con una certa celerità.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, come gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di vedere nella riunione di ieri, dà un peso particolare ai lavori del Comitato ristretto, che sono stati ispirati da un senso di grande responsabilità e che hanno anche avuto, come fine, quello di trovare le migliori soluzioni possibili per il complesso di problemi, non facili, che questo disegno di legge pone.

Il Governo, in sede di Comitato ristretto con la sua eloquenza, gli argomenti più suggestivi e le assicurazioni più valide ha cercato di trovare i modi più attuali e puntuali per raggiungere una convergenza sul testo approvato dalla Camera, da esso riconosciuto strumento valido, nel deside-

rio di procedere immediatamente a questa grossa operazione di inserimento di insegnanti abilitati nella scuola media. In realtà, tranne che per alcuni aspetti formali — perchè di questo si tratta, cioè di interpretazioni, di punti di vista —, non esistono posizioni che siano in contrasto con il disegno di legge.

L'unico motivo di vero contrasto, è rimasto l'articolo 5, nonostante la richiesta del Governo di considerare tale articolo come norma di carattere transitorio, in attesa dell'approvazione dell'altro disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario, (n. 974).

Tranne questo, altri punti di contrasto di fondo non ve ne sono, per cui il Governo, in sede di esame dell'articolo 5, inviterà ancora la Commissione a riflettere sull'importanza di tale articolo (con cui si vuole evitare che insegnanti della scuola secondaria di secondo grado passino solo per un breve periodo nella scuola media, per poi lasciarla di nuovo) e sull'interesse che potrebbe avere la scuola (ed anche la Commissione) ad un esame responsabile e più approfondito della materia.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-1950 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonchè gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuo-

la media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

A questo articolo è stato proposto, dalla Sottocommissione, un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma, prima e seconda riga, le parole: « essendo in possesso di abilitazione »; e a inserire dopo le parole: « negli istituti statali e pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica », le altre: « e che siano in possesso dell'abilitazione richiesta ».

B A L D I N I , *relatore*. Questo emendamento è stato dettato dalla preoccupazione che l'inciso: « essendo in possesso di abilitazione » potesse essere interpretato nel senso che si sia dovuta possedere l'abilitazione prima dei due anni di servizio che debbono essere stati prestati dal 1949-50 al 1960-61 oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66.

Così emendato, invece, il primo comma dell'articolo 1 diventa più chiaro, pur non innovandosi nella sostanza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Sempre all'articolo 1 è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento

tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio », con le altre: « nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965 ».

B A L D I N I , *relatore*. Lasciando il testo così com'è, chi, dopo aver insegnato per alcuni anni, non avesse insegnato l'anno scorso per ragioni sue o dell'istituto, per quanto in possesso dell'abilitazione sarebbe potuto rimanere escluso dal beneficio concesso dal provvedimento in esame. Fissando, invece, la data dell'ultimo decreto ministeriale, quella, cioè, del 10 agosto 1965, tale pericolo viene evitato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo e il quarto comma.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al Provveditore agli studi di non più di tre province, ivi compresa quella di residenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonchè il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immis-

sione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Metto ai voti il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « in ciascuna provincia » le altre: « e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta ».

Sempre all'articolo 2, inoltre, è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « Le cattedre e i posti di ruolo speciale transitorio della scuola media, lasciati vacanti da professori che passino ad altro ruolo in base alla presente legge sono aggiunti al contingente di cui al precedente comma ».

S P I G A R O L I. Desidero illustrare brevemente i miei emendamenti in quanto, avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione, vorrei sottolineare che non ho voluto discostare il mio atteggiamento dalla linea seguita da tale Sottocommissione e da quelle che sono state le posizioni da me assunte nel suo ambito, ma che, avendo esaminato più attentamente il provvedimento, mi sono accorto della necessità di eliminare alcuni inconvenienti che il sottocomitato non ha potuto prendere in esame.

Il mio primo emendamento fa esplicito riferimento alla Valle d'Aosta, di cui si parla in altro articolo, perchè, parlandosi nell'articolo solo di « provincia », può esserci il pericolo che la Regione autonoma della Valle d'Aosta non si senta compresa nelle norme previste da questo articolo. Si tratta, quindi, di una precisazione che consente di eliminare ogni dubbio.

Il secondo emendamento vuole eliminare il grave inconveniente che si verificherebbe qualora non si prevedesse un meccanismo che consentisse di utilizzare, ai fini di questo provvedimento, tutti i posti di ruolo speciale transitorio che, eventualmente, diventassero liberi in virtù del passaggio in

ruolo di un certo numero di insegnanti che attualmente occupano tali posti di ruolo speciale transitorio.

Questo disegno di legge prevede l'ingresso nei ruoli ordinari degli insegnanti di educazione musicale, di educazione artistica e di applicazioni tecniche, per i quali la legge n. 831 aveva previsto un ruolo speciale transitorio, che è stato praticamente attuato in questi giorni. Ora, è evidente che questi insegnanti del ruolo speciale transitorio, appena varato questo provvedimento, faranno subito domanda per poter entrare nel ruolo ordinario, (il ruolo transitorio è meno conveniente prevedendo una carriera decisamente inferiore). Per tale ragione è opportuno far sì che il passaggio di questi insegnanti dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario trovi una compensazione nella conservazione, ai fini di questo disegno di legge, dei posti eventualmente lasciati liberi da tali insegnanti.

Una norma come questa è stata prevista anche dalla legge n. 831, proprio in relazione alla previsione dell'utilizzazione, da parte di diversi insegnanti del ruolo speciale transitorio, dei posti che quella legge metteva a disposizione.

D O N A T I. A me pare che gli emendamenti del senatore Spigaroli abbiano un fondamento.

B E L L I S A R I O. Ma la Valle d'Aosta non è una provincia come un'altra?

D O N A T I. È una Regione autonoma.

B A L D I N I, *relatore*. All'articolo 8 del provvedimento in esame si dice: « Le riserve dei posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, eccetera, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67 ».

Chiedo pertanto al senatore Spigaroli se non ritenga che questa percentuale possa essere sufficiente.

D O N A T I . Ma il discorso è diverso!

M O N E T I . Non mi esprimo per quanto concerne il secondo emendamento del senatore Spigaroli, perchè confesso di non essere in grado di comprenderne esattamente la portata.

Per quanto concerne, invece, il suo primo emendamento, poichè all'articolo 4 del disegno di legge in esame si dice: « I Provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie », essendo evidente che questi funzionari compileranno le graduatorie in base al disposto degli articoli 1, 2 e 3, lo ritengo assolutamente pleonastico.

R O M A N O . A mio avviso, una volta sollevata la questione è necessario risolverla positivamente, per evitare che un'eventuale ripulsa dell'emendamento del senatore Spigaroli possa essere interpretata nel senso che la disposizione legislativa non sia da estendere alla Valle d'Aosta.

C A T A L D O . A mio avviso è opportuno approvare il primo emendamento presentato dal senatore Spigaroli perchè lo ritengo chiarificatore.

E I. K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene tale emendamento assolutamente superfluo, dal momento che è stato fatto cenno ai Provveditori ed ai Sovrintendenti. Del resto, con un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, che presto sarà portato all'esame del Senato, verranno eliminate determinate strozzature che si erano verificate, proprio nella ricerca dell'autonomia della scuola in Valle d'Aosta. Per tale motivo, in questo disegno di legge, si è fatto ancora riferimento ai Sovrintendenti, che corrispondono esattamente ai Provveditori.

Comunque, poichè la sostanza del provvedimento resta invariata, non ho nulla in contrario ad accettare tale emendamento.

Non posso, invece, accettare il secondo emendamento del senatore Spigaroli perchè le cattedre lasciate libere vanno automaticamente ad aggiungersi alle cattedre disponibili.

S P I G A R O L I . Cio non avviene automaticamente per le cattedre di ruolo speciale transitorio.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma è naturale che il Ministro per la pubblica istruzione farà diventare cattedre questi posti scoperti e le metterà a disposizione di coloro che ne hanno diritto.

S P I G A R O L I . In questo modo, però, bisognerà aspettare che si faccia il reperimento di questi posti, che serviranno ad esaurire le graduatorie che sono state fatte, ritardando in modo notevole l'ingresso nei ruoli di chi, invece, avrebbe potuto entrare immediatamente.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se lei trasforma questo emendamento in un ordine del giorno, sono pronto ad accettarlo.

P R E S I D E N T E . Mi preoccupa il fatto che il secondo emendamento del senatore Spigaroli aggiunge materia non prevista dal disegno di legge. Non vorrei che desse luogo a censure di carattere tecnico. Mi associo, quindi, alla proposta del rappresentante del Governo di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, avendo già dato assicurazione che lo accetterà come raccomandazione.

S P I G A R O L I . Poichè mi rendo conto che il mio secondo emendamento, dal punto di vista formale, non può essere accolto, aderisco al suggerimento del rappresentante del Governo, trasformandolo in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, allora, il primo emendamento presentato dal senatore Spigaroli, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una

delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonchè qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazione ed elementi di scienze naturali.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Spigaroli quattro emendamenti; il primo, tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole: « nelle scuole professionali », le altre: « nella scuola professionale »; il secondo, tendente ad aggiungere, nel quarto comma, dopo le parole « agrarie e marinare », le altre « l'abilitazione in fisica »; il terzo, tendente ad aggiungere, dopo il quarto, il seguente comma nuovo: « Per le cattedre di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia, l'abilitazione in storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con la storia »; il quarto, infine, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo, il seguente comma nuovo: « Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ».

Metto anzitutto ai voti il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

S P I G A R O L I . Il primo dei quattro emendamenti da me presentati è del tutto formale.

A proposito dei successivi, relativi ai titoli di abilitazione da richiedere, ricorderò che, in sede di Sottocommissione, si è discusso a lungo in merito all'opportunità di introdurre l'abilitazione in storia dell'arte e quella in fisica, ma non si è arrivati ad una decisione definitiva, che dovrà quindi essere presa dalla Commissione.

L'abilitazione in storia dell'arte dovrebbe consentire, in quanto coincidente con la storia, l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media; e quella di fisica, l'insegnamento di matematica, sempre nella scuola media.

Si tratta di casi analoghi, e se viene presa in considerazione l'abilitazione in fisica, bisognerà prendere in considerazione anche quella in storia dell'arte. Spetta alla Commissione ora pronunciarsi su tale inserimento.

M O N E T I . Mentre capisco come un insegnante abilitato in fisica possa insegnare anche matematica, non capisco come un insegnante di storia dell'arte possa essere abilitato all'insegnamento di lettere.

S P I G A R O L I . Un insegnante di storia dell'arte è un professore di lettere.

E I K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ieri avevamo detto che questi commi dovevano essere divisi in due gruppi, uno riguardante le materie letterarie e l'altro le materie scientifiche, in modo da eliminare l'inconveniente indicato dal senatore Donati.

Si doveva dire: possono essere inclusi in graduatoria per le materie letterarie secondo l'elenco per materie, eccetera. Era rimasto in sospenso il problema della fisica e della storia dell'arte. Teniamo presente che la fisica non può essere considerata « materia coincidente » perchè l'insegnamento della fisica nelle scuole medie non esiste. Rimane aperto il problema della storia dell'arte. Poichè all'esame di storia dell'arte possono accedere solo i laureati in lettere, essa potrebbe essere considerata tra le « materie coincidenti ».

D O N A T I . Del resto, all'insegnamento di materie letterarie sono ammessi anche gli abilitati in storia dell'arte.

S P I G A R O L I . Io ho fatto riferimento alla storia, considerando la premessa della « materia coincidente »; ma si può

anche fare riferimento a tutto il gruppo di materie.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Ho già detto ieri che ritenevo giusto dare la possibilità di accedere all'insegnamento di lettere ai laureati in storia dell'arte, ma non è il caso di legiferare dicendo una cosa non esatta. Infatti l'affinità con la storia, che poteva valere in altri tempi, preistorici, oggi non è più valida, poichè la preparazione dello storico dell'arte è legata piuttosto alla filosofia, alla filologia e alla letteratura. Sarebbe quindi meglio adottare la formulazione più generica: « coincidente con le materie letterarie ».

R O M A N O . L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerato titolo valido per l'assunzione alla cattedra d'italiano, storia ed educazione civica e geografia. Io proporrei questa formula.

B E L L I S A R I O . Io direi di usare la stessa formula: « deve essere considerata relativa a materia coincidente », seguita dall'elencazione di tutto il gruppo delle materie.

D O N A T I . Io credo che sarebbe il caso di aggiungere: « sono altresì ammessi gli abilitati di storia dell'arte », alla fine del primo comma.

S T I R A T I . Questa formulazione, senatore Donati, a mio avviso, suona come una *deminutio* per gli abilitati in storia dell'arte perchè non si tratta di coincidenza con una delle materie, ma con tutto un gruppo, tutte le discipline letterarie.

B A L D I N I , *relatore.* Vorrei far presente che la Camera ha ripetutamente respinto una proposta analoga. Mentre da una parte noi facilitiamo gli abilitati in storia dell'arte, con la soppressione dell'articolo 5 tendiamo ad evitare che altri possa usufruire dello stesso titolo di abilitazione. Se prendiamo in considerazione i titoli che danno adito all'insegnamento nelle scuole

superiori, tanto vale ammettere che tutte le abilitazioni, purchè vi sia una materia coincidente, sono valide. In questa maniera si fanno delle sperequazioni, che non posso accettare.

R O M A N O . Questo argomento che è valido per la storia dell'arte, dovrebbe essere ritenuto valido anche per tutte le altre materie.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo argomento molto si è discusso, sia alla Camera sia in sede di Comitato. Ho l'obbligo di ricordare che gli abilitati in storia dell'arte sono nelle condizioni più idonee per essere inquadrati nel ruolo della scuola media e svolgervi un utile insegnamento.

Per queste ragioni il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento del senatore Spigaroli, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « nelle scuole professionali » con le altre « nella scuola professionale ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo 3 con la sostituzione testè approvata.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del senatore Spigaroli al quarto comma dell'articolo 3, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « agrarie e marinare », le altre: « l'abilitazione in fisica ».

B A L D I N I , *relatore*. Su questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Gover-

no mi dichiaro contrario all'emendamento. L'abilitazione in fisica non può avere una coincidenza con l'insegnamento nella scuola media.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il quarto comma dell'articolo 3 nel testo modificato secondo l'emendamento del senatore Spigaroli testè approvato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al terzo emendamento del senatore Spigaroli tendente ad aggiungere, dopo il quarto il seguente nuovo comma:

« Per le cattedre di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia, l'abilitazione in storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con la storia ».

R O M A N O . Ritengo che il testo dell'emendamento del senatore Spigaroli debba essere modificato come segue:

« L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia ».

M O N E T I . Lo stesso principio potrebbe valere anche per l'abilitazione, per esempio, in filosofia; dichiaro che mi asterrò.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli, secondo la formulazione del senatore Romano.

(È approvato).

Passiamo infine al quarto emendamento del senatore Spigaroli, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo, il seguente nuovo comma:

« Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abi-

litazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ».

BALDINI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

I Provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

Gli insegnanti in ruolo nella scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge o della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'insegnamento prestato nella posizione di cui al presente articolo è valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario.

Limitatamente agli istituti professionali, la possibilità del comando per gli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, o della legge 28 luglio 1961, n. 831, è condizionata alla presenza in servizio presso tali istituti all'atto dell'approvazione della presente legge.

Nei limiti della disposizione di cui al precedente comma, le abilitazioni per le scuole tecniche sono valide per il comando negli Istituti professionali.

La Sottocommissione ieri nominata per l'esame degli emendamenti, ha proposto la soppressione di questo articolo.

BALDINI, *relatore*. Faccio osservare che l'approvazione dell'emendamento relativo all'abilitazione in storia dell'arte contrasta, per qualche aspetto, con la soppressione dell'articolo 5 proposta dalla Sottocommissione.

SPIGAROLI. Non ritengo che l'aver approvato la norma relativa all'abi-

litazione in storia dell'arte ci abbia messo nelle condizioni di far rivedere l'articolo 5.

Per quanto riguarda tale articolo faccio presente che è necessaria la massima attenzione da parte nostra per evitare che dall'applicazione della norma si verifichino inconvenienti come quello che elementi sprovvisti del titolo di abilitazione vengano ad insegnare in cattedre di scuole superiori.

In analogia a quanto è stato disposto per la scuola media, proporrei un nuovo testo dell'articolo 5, così formulato: « Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale che abbiano superato il periodo di straordinario, possono chiedere al Provveditore delle provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, sempre che non vi siano nella provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditorati agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Nei limiti delle disposizioni di cui ai precedenti commi, le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli istituti professionali ».

P R E S I D E N T E . Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 5 proposta dal senatore Spigaroli; con essa sarà possibile dare una veste legale a situazioni di fatto che si sono venute creando. Numerosi infatti sono gli insegnanti della scuola media che hanno per molti anni insegnato nelle scuole magistrali e nei licei, proprio perchè non esistevano elementi abilitati.

D O N A T I . Mi dichiaro contrario all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli. Non ritengo giusto approvare una norma che non precisa il trattamento economico da riservare a insegnanti

i quali, fino ad oggi pagati con il trattamento di ruolo A, dovrebbero continuare il servizio avendo il trattamento di ruolo B.

In definitiva si verrebbe a creare una situazione abnorme, specie se si considera che i Provveditori agli studi non hanno alcuna facoltà di trasferimento o di comando, essendo tutto questo di competenza del Ministero.

Si deve trattare, evidentemente, di ruolo B, per analogia con i maestri insegnanti nella scuola media, che conservano il proprio trattamento di maestri.

Ma ci sono una serie di problemi generali, amministrativi e di giustizia distributiva, da tener presenti. In questa maniera, noi ci priviamo, anno per anno, della possibilità di fare nuove norme per gli insegnanti fuori ruolo in quanto trasferiamo continuamente con comandi gli insegnanti dalla scuola media alla scuola superiore.

Con tale sistema viene pertanto meno la possibilità di adottare in questo settore una legislazione organica.

L'articolo 5 in esame reca, inoltre, una altra abnorme disposizione in base alla quale colui che, da un biennio, è straordinario nella scuola media può diventare ordinario pur non avendo insegnato un solo giorno nella scuola media.

In questo articolo sono dunque contenute disposizioni così anomale che non si possono approvare senza scardinare l'intera legislazione della nostra scuola. Gli argomenti contro questo articolo 5 sono pertanto tali e tanti che non si può, se abbiamo a cuore la sorte della scuola e degli scolari, approvarlo. Insisto per la sua soppressione, del resto concordata in sede di Sottocommissione

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Il nostro parere in merito a questo problema è stato già esposto dal senatore Stirati e, come sempre ci sforziamo di fare, abbiamo cercato di essere il più possibile coerenti e concreti.

In considerazione della situazione di fatto che si è creata dopo l'approvazione dell'articolo 5 da parte della Camera, ritengo tuttavia che la nostra Commissione potrebbe,

sulla linea suggerita dal senatore Spigaroli, studiare un nuovo testo sostitutivo dell'articolo in questione.

Noi siamo favorevoli a questa soluzione per ragioni squisitamente politiche, fermo restando che il parere da noi precedentemente espresso rimane valido per valutazioni di ordine generale relative a questo provvedimento.

Pertanto, se vogliamo prendere in esame queste altre soluzioni, facciamolo (e dico questo perchè cerco personalmente di essere coerente con le posizioni già prese e le cose dette); ma sia chiaro che chiediamo questo solo in considerazione delle ragioni politiche che qui hanno importanza e ci permettono di legiferare.

B E T T O N I . Ho sottoscritto la proposta del senatore Spigaroli, tendente a sostituire con un nuovo testo l'articolo 5, per una serie di considerazioni.

Mi sembra infatti che il nuovo testo rimedi, in qualche misura, agli inconvenienti del testo originario dell'articolo in esame il quale, per la verità, era in contraddizione con lo spirito del provvedimento — cerca di garantire la permanenza in ruolo degli insegnanti della scuola media — perchè apriva loro la porta affinchè se ne andassero.

La proposta del senatore Spigaroli richiede in primo luogo che gli insegnanti da cui viene richiesto il comando nella scuola secondaria superiore abbiano già terminato il periodo di straordinariato.

Detta proposta, inoltre, ovvia all'inconveniente della mancata approvazione della proposta di legge riguardante le scuole superiori; quando infatti le nuove disposizioni entreranno in vigore gli insegnanti avranno anche maturato il biennio e, pertanto, vi sarà la possibilità della loro sistemazione nelle scuole secondarie superiori.

Reputo dunque che la proposta Spigaroli favorirebbe l'armonizzazione tra i due provvedimenti e, per le ragioni esposte, l'ho sottoscritta.

M O N E T I . Constato con piacere come una proposta da me avanzata in sede di

Sottocommissione, e non accettata, sia stata ora ripresentata dal senatore Spigaroli.

Naturalmente, questo emendamento sostitutivo dell'articolo 5 mi trova consenziente e ricorderò che sono stato proprio io a sostenere che, seguendo la strada da esso indicata, si sarebbero potute appianare le difficoltà del presente disegno di legge.

Desidero tuttavia far presente al senatore Spigaroli che, nel testo del suo emendamento, non si fa riferimento al problema posto dal senatore Donati riguardante il trattamento economico e giuridico di questo personale, questione che potrebbe essere risolta aggiungendo, all'emendamento proposto, un nuovo comma il quale stabilisca che, « per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui trattasi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585 ».

R O M A N O . La strada maestra da percorrere sarebbe stata, come abbiamo chiesto da due anni a questa parte, l'approvazione del disegno di legge n. 974 relativo alla sistemazione del personale abilitato nei ruoli della scuola secondaria superiore.

Ma, purtroppo, non ci sembra che vi sia la volontà di approvare tale disegno di legge e la presentazione di questo nuovo emendamento all'articolo 5 del testo in esame è il chiaro tentativo di un suo rinvio *sine die*.

Aggiungo che, con l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli, si commetterebbero l'abuso e l'ingiustizia inaccettabili, di assegnare alla scuola secondaria superiore personale retribuito come se appartenesse alla scuola secondaria inferiore.

Insistiamo dunque affinchè la Commissione assegni al Comitato ristretto, istituito in sede di discussione del provvedimento stesso, un termine per il riesame del disegno di legge n. 974.

D O N A T I . Se è vero che l'emendamento in discussione elimina alcune difficoltà e anche vero che non sana altre questioni. In modo particolare, non si comprende la ragione per cui i posti, di fatto, debbano essere assegnati ad insegnanti di ruolo della scuola media inferiore e non,

per trasferimento provvisorio, ad insegnanti già nelle scuole medie superiori.

Mi sembra, infatti, che questo corrisponderebbe ad un senso di giustizia nei confronti di questi insegnanti!

S P I G A R O L I. L'assegnazione provvisoria esiste e nessuno intende ostacolarla, tanto è vero che, nella mia proposta, si dice che le romine avvengono dopo che i trasferimenti siano già stati effettuati e per posti non occupati da incarichi triennali. Non si intende affatto impedire l'assegnazione provvisoria, ma si agisce al di fuori di questa.

D O N A T I. Ma il senatore Spigaroli sa perfettamente che, per esempio, i tre quarti delle cattedre degli istituti tecnici non sono di ruolo; ed allora, se questo posto non si dà all'insegnante di ruolo, perchè si dovrebbe dare ad un insegnante della scuola media inferiore?

Sul piano tecnico, dunque, l'emendamento del senatore Spigaroli presenta questo fondamentale difetto, senza contare che non si comprende come sia possibile fare nomine triennali a tempo indeterminato quando si effettuano spostamenti da una scuola all'altra.

Stabiliamo allora per i fuori ruolo nomine annuali. È inutile approvare disposizioni di legge quando, contemporaneamente si cerca di renderle inoperanti!

I sindacati si devono mettere d'accordo! Non possono, di volta in volta, atteggiarsi a difensori di tutte le categorie senza considerare i danni che, con il loro comportamento, recano alle categorie medesime! Essi devono curare prima di tutto gli interessi della scuola, più che quelli degli insegnanti e tra i primi interessi della scuola vi è quello di limitare i trasferimenti del personale per garantire la continuità dell'insegnamento.

Questo obiettivo si ottiene solamente riducendo i comandi, limitando al minimo le assegnazioni provvisorie e dando agli insegnanti la possibilità di entrare in ruolo attraverso due strade: la prima è quella che stiamo esaminando e che immetterà in ruo-

lo 35.000 professori, la seconda è quella di indire i concorsi.

Ci stiamo infatti dimenticando, onorevoli senatori, che l'unica strada maestra per reclutare alla scuola nuovi insegnanti è quella dei concorsi e che con ogni « leggina » come quella in esame non facciamo che intaccare la validità dell'istituto dei concorsi statali.

Siamo ben lontani, mi sia permesso dirlo, dal tono della legge n. 831 che costituiva già una concessione straordinaria rispetto al sistema normale!

Non dobbiamo dimenticarci che l'attore principale della scuola è il ragazzo al quale, ormai nessuno sembra più pensare; se continuiamo a spostare gli insegnanti, mai avremo una continuità nell'insegnamento. Per queste ragioni, soprattutto, sono contrario all'emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

B A L D I N I, relatore. Nel corso della discussione generale del provvedimento si disse che l'articolo 5, così come formulato, non era possibile accettarlo e, pertanto, doveva essere modificato o, addirittura, soppresso.

Pertanto, devo ammettere che sono personalmente lieto che la Commissione, per un insieme di ragioni — giustificate da motivi tattici, diplomatici o politici — abbia ripreso in esame tale articolo nel testo proposto dal senatore Spigaroli, testo sul quale concordo e che approvo con le modifiche proposte dal senatore Moneti.

Vorrei dire, rispondendo al senatore Romano, che l'approvazione dell'articolo 5 nel testo proposto dal senatore Spigaroli impegna, a mio avviso, moralmente la Commissione a riprendere in esame il disegno di legge n. 974 in sede di apposito Comitato; anzi, sono del parere che tale Comitato si possa senz'altro rimettere a lavorare.

Noi dobbiamo dunque continuare l'esame del provvedimento di legge n. 974 perchè, se agissimo diversamente, se ci accontentassimo di soddisfare i soli insegnanti interessati al presente disegno di legge, considerando poi chiusa la questione, allora, lo spirito delle stesse norme in esame verreb-

be ad essere menomato e non rispetteremo gli impegni presi, il primo dei quali è quello di migliorare sempre di più la nostra scuola.

E I K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare il signor Presidente e i Commissari tutti di rivolgere una particolare attenzione a quelle poche cose che debbo dire a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Spigaroli e dell'articolo 5. Molto è stato già detto, però io ho l'impressione che nella polemica un po' vivace che si alterna, alcuni particolari, che pure sono fondamentali, sfuggano.

Noi variamo una legge che intende immettere nella scuola media il maggior numero di persone che si trovino nella condizione di avere un'abilitazione, anche non specifica, in materie coincidenti. Intendiamo fare questo perchè vogliamo venire incontro alle necessità fondamentali della scuola media.

Tale argomento è stato quello sostenuto dai contraddittori dell'articolo 5 e, in nome sia della giustizia sindacale, sia della utilità della scuola, sono state spezzate molte lance perchè questi professori che oggi insegnano nelle scuole superiori vengano, in seguito all'applicazione della legge, collocati nella scuola media. Alla scuola superiore manderemo dei laureati, degli studenti, per svolgere un insegnamento di gran lunga più difficile e più responsabile.

Ora, a che cosa vuole provvedere l'articolo 5? Intanto si tratta di una norma transitoria, in attesa che venga approvata la seconda proposta di legge d'iniziativa del senatore Bellisario, perchè noi, onorevole Romano, non rimandiamo per nulla la discussione del disegno di legge n. 974, anzi — data la transitorietà e la precarietà di questo articolo — l'urgenza sarà proprio di dare a questi abilitati, che hanno prestato servizio per un certo numero di anni nella scuola media, la possibilità di essere inseriti stabilmente nella scuola di secondo grado.

La legge Moneti, del resto, non prevedeva che i maestri elementari, abilitati o solo laureati, potessero insegnare nella scuola media? E non ha incontrato obiezioni! Tut-

ti sono stati lieti di poterli immettere per quanto mantenessero provvisoriamente il trattamento della scuola elementare. E li abbiamo ammessi.

Altrettanto avverrebbe con l'articolo 5. Questi professori, che sono titolari della scuola media, finchè non ci sarà una legge che provvede, possono essere impiegati utilmente nella scuola di secondo grado.

Senatore Spigaroli e senatore Donati, il Consiglio di Stato ha accolto — e quindi, dopo l'accoglimento dobbiamo ritenere che il fatto sia sancito — il principio che lo straordinario si possa fare in una scuola superiore, purchè ci siano in quella scuola delle materie che coincidano con quelle di insegnamento nella scuola inferiore. Pertanto, i professori straordinari, nominati con questa legge nella scuola media, comandati dai Provveditori a domanda, nella scuola di secondo grado, possono compiere i loro due anni di straordinario — come è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato — in una scuola superiore. Tutto sommato, mi sembra perciò che questo problema non si ponga.

S P I G A R O L I . Non è solo un problema amministrativo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato detto che non potevano fare lo straordinario nella scuola superiore; io affermo che lo possono fare.

Un'altra considerazione. Noi stabiliamo con questo disegno di legge che gli abilitati in varie materie vadano alla scuola media. Proprio nel momento in cui stabiliamo questo e con l'articolo 5 cerchiamo di evitare di sottrarre gli insegnanti alla scuola secondaria superiore, viene presentato l'emendamento del senatore Spigaroli, che io potrei accogliere qualora si prevedesse che anche per quelli di prima nomina è possibile il comando. È inutile infatti collocare in questo provvedimento una norma che non contempla gli interessi di coloro che saranno nominati ora, ma di quelli che sono già nella scuola.

S P I G A R O L I . Sono gli interessi degli uni e gli interessi degli altri che prendo in considerazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se escludiamo i protagonisti di questo provvedimento, togliamo di mezzo proprio quelli cui dobbiamo riferirci per il comando. Per questo io sono molto grato a quei Commissari che, sensibili ad una considerazione di carattere politico, si sono dichiarati per l'approvazione di questo disegno di legge. Esso ha il suo fondamento anche dal punto di vista tecnico e amministrativo, che pure è stato attentamente esaminato, ma il valore politico è questo: l'inopportunità di restituire alla Camera una proposta di legge — nata al Senato come provvedimento a sè stante, ed esaminata all'altro ramo del Parlamento insieme ad altre proposte di legge colà presentate — con la soppressione dell'articolo 5, che rappresenta le esigenze prospettate da quelle proposte di legge e dai colleghi della Camera stessa.

D O N A T I . L'articolo 7 lo abbiamo accettato e così pure tutti gli emendamenti all'articolo 1.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 1 non modifica nulla.

In questa Commissione sono stati apportati al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati delle rifiniture e dei correttivi che, indubbiamente, mettono il disegno di legge, anche da un punto di vista legislativo, nella condizione di essere più aderente alla realtà.

L'articolo 5 può essere emendato ma non nel senso, a parere del Governo, di eliminare coloro che, attraverso questo provvedimento, entreranno in ruolo di prima nomina; in questo caso, la modifica non può essere accettata.

Ora, io vorrei che si sospendesse la discussione e che, con alcuni colleghi, si cercasse il modo di dare a questo emendamento una maggiore ampiezza e una maggiore aderenza all'esigenza fondamentale, che è quella di non togliere alle scuole, dove oggi prestano servizio, degli insegnanti che in virtù del presente disegno di legge verrebbero introdotti nella scuola media superiore.

S P I G A R O L I . A me sembrava che l'emendamento presentato potesse costituire una via mediana, che nell'accogliere alcune istanze contenute nell'articolo 5, nello stesso tempo eliminava gli inconvenienti.

B E L L I S A R I O . Rileggiamo attentamente il testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . « Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinario, possono chiedere al Provveditore delle provincie di titolarità di essere comandati con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre e in posti di insegnamento che diano diritto a trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento semprechè non vi siano nella provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Nei limiti delle disposizioni di cui ai precedenti commi, le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli istituti professionali ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono anche disposto ad accettare l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 presentato dal senatore Spigaroli. Vorrei chiedere, però, al presentatore di eliminare la questione dello straordinario, nonchè quella relativa agli istituti tecnici.

B E L L I S A R I O . Mi permetto di aggiungere alla tesi precedentemente esposta che tra gli insegnanti già in ruolo nella scuola media, ve ne sono parecchi nel ruolo ordinario che hanno terminato il periodo dello straordinario e che hanno l'abilitazione per le superiori.

Ora, non vedo per quale motivo debba essere facilitato l'ingresso nei ruoli della

scuola media a coloro che sono supplenti della scuola secondaria di secondo grado e che debba essere, poi, dato loro il comando nella scuola secondaria di secondo grado, con preferenza rispetto agli insegnanti del ruolo ordinario della scuola media che siano in possesso dello stesso titolo.

E I K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta che ci si limiti ai posti non coperti da quelli di ruolo. In questo modo si elimina una grossa preoccupazione della Commissione.

Inoltre, sono anche del parere di stabilire una limitazione nel tempo e non limitarci a dire: « anno per anno ».

R O M A N O. Non riesco a comprendere i motivi di questa perplessità. Quando è stata approvata la legge n. 831 è avvenuto qualcosa di analogo a quello che avverrà a seguito dell'applicazione di questo disegno di legge.

È vero che la legge n. 831 si riferiva a tutte le cattedre della scuola secondaria, inferiore e superiore, ma quelle cattedre sono state poi assegnate principalmente nella scuola secondaria inferiore, e nessun insegnante vi ha trovato niente di umiliante. Il Ministro dovrà emanare delle norme nelle quali prevederà la validità degli anni di servizio prestati nella scuola superiore. Il discorso da fare è su questo punto. Se il Governo dovesse prevedere che, per la valutazione dei titoli, sono validi gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria superiore, allora coloro che insegnano attualmente nella scuola secondaria superiore, considerati anche gli anni di servizio prestati nella scuola media, supererebbero coloro che entrano in ruolo attraverso l'applicazione di questo provvedimento. A mio avviso, in sede di norme di attuazione della legge, è importante attribuire agli anni di servizio di ruolo un punteggio, tale da offrire una certa garanzia a quegli insegnanti che già da molti anni insegnano nella scuola media e sono abilitati per la superiore.

Se noi approviamo questo principio, capace di orientare il Governo nella emanazione delle norme, praticamente riusciamo a

dare soluzione al problema. Stabilendo che titolo preferenziale per ottenere l'assegnazione provvisoria, il comando, sono gli anni di servizio di ruolo prestato nella scuola media, superiamo l'ostacolo.

S C A R P I N O. Lo spirito di questo disegno di legge è quello di colmare i vuoti che ci sono nella scuola media. Contemporaneamente ci si preoccupa di non sguarnire la scuola media superiore. Ora, io ritengo necessario un immediato esame della proposta n. 574 e chiedo che questa venga posta subito all'ordine del giorno della nostra Commissione.

S T I F A T I. Avanzerei proposta formale di rinvio della discussione, perchè la Commissione, a mio avviso, non è in grado, in questo momento, di esprimere un voto meditato.

D O N A T I. Anch'io ritengo che sia opportuno rinviare la discussione. Il problema è veramente serio, ed è necessario trovare una soluzione che contemperi le varie esigenze, anche attraverso il sacrificio di tutte le parti.

R O M A N O. Ci dichiariamo contrari al rinvio. Fino all'altro giorno infatti si era riconosciuta la necessità di approvare subito il disegno di legge. Non vediamo quindi per quale motivo ora la Commissione non debba decidere, sulla base delle proposte della Sottocommissione e delle proposte avanzate dal senatore Spigaroli.

Queste le ragioni per le quali siamo contrari al rinvio.

P R E S I D E N T E. Sospendo brevemente la seduta per consentire un più approfondito studio dei problemi emersi nel corso della discussione.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,45).

P R E S I D E N T E. Riprendiamo lo esame del disegno di legge n. 645-B.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 5, proposto dalla Sottocommissione.

(Non è approvato).

Passiamo allora all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 proposto dal senatore Spigaroli, del quale do nuovamente lettura:

« Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al Provveditore delle provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, semprechè non vi siano nella provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Nei limiti delle disposizioni di cui ai precedenti commi, le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli istituti professionali ».

Al testo del quale ho dato lettura va poi aggiunto un ultimo comma, proposto dal senatore Moneti, così formulato:

« Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585 ».

R O M A N O . Ritengo che la disposizione dell'ultimo comma dell'emendamento Spigaroli sia necessaria in quanto gli esami di concorso, almeno per le materie per le quali erano indetti, corrispondevano in modo quasi esatto ai programmi del ginnasio superiore.

Ora, sopresse le scuole tecniche, i vecchi abilitati o idonei delle scuole tecniche che

fine faranno? Ricordo che abbiamo approvato un disegno di legge di iniziativa del senatore Moneti che cercava di risolvere la questione dando a questi insegnanti la possibilità di insegnamenti negli istituti tecnici femminili. Ora dovremmo offrire agli abilitati ed idonei delle vecchie scuole tecniche la possibilità di concorrere alla assegnazione di cattedre non solo negli istituti professionali, ma anche negli istituti tecnici.

Ritengo dunque che il comma in questione debba essere senz'altro approvato e che, alle parole « istituti professionali » si debbano aggiungere le altre « istituti tecnici ».

B E L L I S A R I O . Le scuole tecniche si sono trasformate tutte in istituti professionali.

R O M A N O . Alcuni vecchi abilitati degli istituti tecnici insegnano nella scuola media e questi potrebbero aspirare ad essere comandati negli istituti tecnici o professionali.

E L K A N . *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ritengo che si potrebbe risolvere la questione sostituendo il testo dell'ultimo comma dell'emendamento proposto dal senatore Spigaroli, con il seguente:

« Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali ».

R O M A N O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione. Metto anzitutto ai voti i primi due commi dell'emendamento Spigaroli, nel testo di cui si è data lettura.

(Sono approvati).

Metto quindi ai voti il terzo comma, nel testo emendato secondo la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

S P I G A R O L I . A proposito dello emendamento del senatore Moneti (tendente ad aggiungere, in fine, il comma: «Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585»), il problema che ci interessa — occorre dire — è quello del trattamento economico. Essendo, tali insegnanti, di ruolo, il trattamento giuridico è quello relativo al ruolo cui essi appartengono; quindi mi pare che il termine « giuridico » non sia necessario.

M O N E T I . Ho usato studiatamente una dizione forse dal punto di vista giuridico non molto esatta. In un primo momento, infatti, avevo pensato di parlare di « norme »; poi ho adottato l'espressione « criteri », per fare un'analogia tra le due situazioni. Infine ho previsto il trattamento giuridico, perchè viene considerata anche la conservazione del diritto alla sede di titolarità da parte dell'insegnante.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

B A L D I N I , *relatore.* Il relatore è anche d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Moneti

(*E approvato*).

Metto infine ai voti nel suo complesso l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5, proposto dal senatore Spigaroli, con il comma aggiuntivo suggerito dal senatore Moneti.

Z A C C A R I . Io mi astengo.

P R E S I D E N T E . Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

I Provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno nominati nelle province nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 7.

Agli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non

inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati dal precedente articolo 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applica la norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 6.

Da parte della Sottocommissione ieri incaricata di esaminare gli emendamenti da apportare al testo in esame, sono stati presentati, al primo comma, tre emendamenti; il primo tendente ad aggiungere, dopo la parola « laureati » le altre: « da almeno quattro anni »; il secondo tendente a sostituire le parole: « insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che », con le altre: « insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, »; il terzo, tendente a sostituire alle parole: « è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media », le altre: « è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media ».

I senatori Romano e Scarpino propongono invece che sia approvato l'articolo 7, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con la sostituzione dei primi due commi con i seguenti:

« Gli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un triennio e gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie e di istruzione artistica

per almeno tre anni con qualifica non inferiore a "buono", sono ammessi a domanda a frequentare corsi abilitanti universitari biennali, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1966.

Per gli insegnanti ex combattenti, per i perseguitati politici e razziali, le vedove e gli orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad un anno. Al termine dei corsi, gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4 ».

R O M A N O . Noi ci teniamo a ribadire il principio in base al quale i laureati, per essere immessi in ruolo, debbono frequentare un corso abilitante a livello universitario. È una proposta sostenuta dalla Commissione d'indagine che noi riteniamo di non dover accantonare.

Non ci convince l'argomentazione secondo la quale l'attuazione di questa norma significherebbe il rinvio per molti anni dell'assunzione in ruolo del personale in questione. Noi sosteniamo che questo dovrebbe frequentare un corso biennale; quindi, entro due anni il problema potrebbe essere risolto.

Per l'applicazione dell'articolo 7, del resto, così come viene stabilito nelle proposte che ci vengono dalla Camera dei deputati, non prevediamo che si impieghi meno di due anni per indire e espletare il concorso speciale e per formare le relative graduatorie. È questione, pertanto di voler attuare una proposta della Commissione d'indagine; cioè, è questione politica.

Per quanto concerne il finanziamento di questi corsi abilitanti, sappiamo che è previsto dal Piano quinquennale (che sarà approvato, pensiamo, entro breve tempo e, comunque, entro il 1° ottobre prossimo) un fondo disponibile per la qualificazione e la riqualificazione del personale insegnante: a tale fondo si dovrebbe attingere.

Per queste considerazioni, noi riteniamo di dovere ribadire la nostra richiesta e di

chiarare la nostra opposizione alla sessione speciale di abilitazione.

BALDINI, *relatore*. Come è stato già chiarito anche ieri pomeriggio, tutto il problema dei corsi di abilitazione è legato alla riforma universitaria, il cui progetto si trova in discussione alla Camera dei deputati. Ritengo, pertanto, che non si possa accedere alla proposta del senatore Romano e che si debba accettare il testo dell'articolo 7 così com'è stato modificato ieri dalla Sottocommissione.

SCARPINO. Vorrei pregare il relatore di esprimere un giudizio anche per quanto riguarda il richiesto triennio di servizio e le facilitazioni, previste nell'altra parte del nostro emendamento, relative alle vedove e agli orfani di guerra.

BALDINI, *relatore*. Non sono d'accordo sul triennio e propongo che venga mantenuto il quadriennio, in analogia a quanto è stato già previsto anche con la legge n. 831. Mi sembra, poi, che quando noi diciamo « gli insegnanti ex combattenti ed assimilati », comprendiamo anche le vedove e gli orfani di guerra.

FARNETI ARIELLA. Le vedove e gli orfani di guerra non sono assimilati ai combattenti!

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io considero l'emendamento presentato dai senatori Romano ed altri come un documento che rende testimonianza di una loro indicazione politica, che poi trova naturalmente anche rispondenza nella proposta della Commissione d'indagine e nella politica di altri Gruppi; ma attualmente è assolutamente impossibile accettarlo, perchè le università non sono predisposte a questi corsi abilitanti che richiederanno, quando saranno fatti, un grosso impegno di edifici, di attrezzature e di personale. Oggi avremmo dei corsi tipo quelli istituiti dall'ISEF, quindi finiremmo col farli male. Per questa considerazione

non posso aderire alla proposta, pure riconoscendo la validità dell'impostazione.

Per quanto riguarda il triennio, abbiamo detto anche ieri sera, in sede di Comitato ristretto, che in fondo noi veniamo incontro a questi insegnanti elementari laureati riservando loro un esame di abilitazione, che dà a quelli che lo superano la possibilità di essere inseriti nel ruolo della scuola media. Naturalmente, debbono avere compiuto almeno un quadriennio nel ruolo della scuola primaria per potere ottenere questo beneficio, altrimenti estenderemmo il beneficio stesso a danno di altri giovani che vengono via via laureandosi, e in maniera tale da renderlo eccessivamente indiscriminato.

Il quadriennio, per altro, è stato indicato come un periodo che va dal 1961 al 1965, cioè il periodo nel quale, essendo stata istituita la nuova scuola media, non ci sono state classi di concorso per l'abilitazione esclusivamente per questo tipo di scuola. Abbiamo pertanto considerato questo arco di quattro anni e, con l'esame di abilitazione riservato secondo l'emendamento approvato dal Comitato ristretto diamo la possibilità a questi insegnanti elementari laureati, una volta superato l'esame, di essere immessi in ruolo.

PRESIDENTE. Io debbo esprimere il mio apprezzamento per i corsi di preparazione e qualificazione del personale insegnante. Un utile esperimento è stato fatto in Puglia; gli stessi docenti del Magistero di Bari si sono offerti di fare delle relazioni, su cui poi si è svolta un'ampia discussione. Raccomando al Governo di incoraggiare queste iniziative.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Romano e Scarpino.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo emendamento della Sottocommissione, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « laureati » le altre: « da almeno 4 anni ».

(È approvato).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)71^a SEDUTA (23 giugno 1966)

M O N E T I . Prima che il secondo emendamento della Sottocommissione sia messo ai voti, vorrei osservare che la dizione « del prescritto titolo di studio » mi sembra alquanto imprecisa, in quanto tale titolo potrebbe essere interpretato soltanto come la laurea.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, è compreso anche il diploma.

M O N E T I . A mio avviso, questa dizione andrebbe modificata nel senso che il prescritto titolo di studio debba riferirsi anche alla specificità del titolo in relazione all'insegnamento della scuola media.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il bando di concorso dirà chi abbia diritto a partecipare a quella abilitazione e con quale titolo di studio vi si possa partecipare.

M O N E T I . Non vorrei creare una sanatoria attraverso la quale, in un momento di straordinaria carenza della scuola media, qualche laureato, senza il titolo necessario per la materia che insegna, avendo prestato servizio per quattro anni, possa essere ammesso all'abilitazione in quella materia.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo punto posso senz'altro tranquillizzarla.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, allora, l'emendamento della Sottocommissione tendente a sostituire, sempre al primo comma, le parole: « insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che », con le altre: « insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, ».

(È approvato).

Metto infine ai voti il terzo emendamento presentato al primo comma dalla Sottocommissione, tendente a sostituire alle

parole: « è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media », le altre: « è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media ».

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(È approvato).

È stato presentato, dal senatore Basile, un emendamento tendente a sostituire l'intero secondo comma con il seguente: « Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati, orfani e vedove di guerra e per i perseguitati politici e razziali il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni uno e l'esame riservato di abilitazione consiste in un esame-colloquio ».

B A L D I N I , *relatore*. Sono contrario.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io dichiaro di essere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

(Non è approvato).

Ancora al secondo comma è stato presentato dal senatore Romano un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « ex combattenti ed assimilati » le altre: « per le vedove e gli orfani di guerra ».

R O M A N O . La ragione di questo emendamento sta in ciò, che fra gli « assimilati » non sono compresi le vedove e gli orfani di guerra.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella discussione che si è svolta alla Camera dei deputati si disse che gli orfani e le vedove erano compresi fra gli assimilati. Ad ogni modo, non ho nulla in contrario ad accettare questa precisazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente: « Gli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma saranno indetti per le sole materie d'insegnamento per le quali risultino esaurite all'atto dell'applicazione del presente articolo, le graduatorie compilate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6 ».

S P I G A R O L I . Se lasciamo il testo così com'è, diamo origine alla creazione di altre graduatorie oltre a quelle, che verranno, di cui agli articoli precedenti del provvedimento e a quelle già esistenti in virtù della legge n. 831, che assolutamente non potranno essere esaurite, soprattutto in relazione a due materie: educazione artistica ed applicazioni tecniche.

Nella risposta che il Ministro per la pubblica istruzione ha dato ad una mia interrogazione in materia, si legge che, per le applicazioni tecniche, oltre ad esistere la graduatoria — per fortuna non lunga — della legge n. 831, (che speriamo possa essere esaurita in breve tempo), esistono 1.700 posti, che in parte saranno assorbiti dai 300 che ancora devono essere sistemati dalla legge n. 831, e 7.325 abilitati che verranno a far parte delle graduatorie previste dagli articoli 4 e 6 di questo provvedimento.

Ora, accanto alla graduatoria di queste migliaia di insegnanti che aspettano di essere inseriti nei ruoli, e che non possono essere assorbiti dalla scuola perchè sono disponibili soltanto poco più di mille posti, con l'articolo 7 creiamo un'altra graduatoria ancora, formata dalle persone che riusciranno a superare le prove relative alla abilitazione ivi considerata: un'altra graduatoria che non si esaurirà mai.

Il caso limite è proprio quello di applicazioni tecniche. Sentite cosa dice la rispo-

sta del Ministro: « Per applicazioni tecniche non c'è disponibilità di cattedre perchè il numero dei docenti attualmente in ruolo supera quello delle cattedre in organico ». Non solo, ma teniamo presente che esiste anche una graduatoria che pare sia di 1.300 nominativi. La risposta continua: « Detta sperequazione tra numero di posti ed insegnanti già nominati si accentuerà dopo la nomina in ruolo che sarà effettuata a decorrere dal 1° ottobre 1966 ».

Esiste dunque già una sperequazione, prima che si formino altre graduatorie. È questa la ragione per cui ho presentato il mio emendamento.

B E L L I S A R I O . Ma se viene approvato il disegno di legge che prevede la obbligatorietà delle applicazioni tecniche per tutta la scuola media, cosa succederà?

S P I G A R O L I . Avranno una cattedra i docenti in ruolo che attualmente ne sono sprovvisti.

B A L D I N I , *relatore*. Prego il senatore Spigaroli di ritirare l'emendamento, essendo preferibile lasciare il testo nella sua attuale stesura.

S P I G A R O L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4 ».

S P I G A R O L I . È un emendamento solo formale.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Spigaroli.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli ha presentato infine un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « e nel terzo comma del precedente articolo 2 ».

Questo emendamento è determinato dalla necessità di favorire coloro che fanno parte delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo. Generalmente siamo favorevoli alla eliminazione dei limiti d'età; ma siamo di fronte a casi, un po' curiosi, di professori che non possono fare il secondo anno di straordinariato perchè debbono andare in pensione; il problema è di vedere se anche a questi maestri laureati si può togliere la limitazione dell'età.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento Spigaroli.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo in esame, nel testo emendato, con l'intesa che — dopo l'approvazione dell'emendamento Spigaroli — le parole « si applica la norma contenuta » vanno sostituite con le altre: « si applicano le norme contenute ».

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 7, come risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 8.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti in-

clusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario.

Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Vorrei sapere, onorevole Sottosegretario, se non sia il caso di aggiungere una norma che, esplicitamente, estenda agli insegnanti ciechi i benefici previsti da questo disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo approvato un disegno di legge che consente ai non vedenti di partecipare ai concorsi anche per le cattedre che richiedono prove scritte; non occorre quindi una norma specifica per questo disegno di legge. Una norma in tal senso risulterebbe come un'ulteriore discriminazione nei confronti di coloro che non vedono, e mi meraviglio che l'Associazione abbia avanzato una tale richiesta.

P R E S I D E N T E . Prendo atto delle dichiarazioni del Governo in proposito.

S C A R P I N O . Prima che si proceda alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, desidero ricordare che, nel Comitato ristretto, tra le altre proposte, abbiamo avanzato le seguenti: la estensione della legge agli abilitati delle scuole secon-

darie superiori, la soppressione del comma limitativo del diritto degli insegnanti tecnico-pratici e di scuole d'arte applicate ad avere una sistemazione; l'estensione dei benefici riservati agli ex combattenti, alle vedove e agli orfani di guerra; l'estensione del diritto di assunzione nei ruoli agli insegnanti idonei abilitati in storia dell'arte forniti di laurea in lettere e agli abilitati in lingue e ai lettori in lingua e letteratura italiana all'estero; corsi abilitanti biennali universitari per i non abilitati forniti di laurea; riduzione di anni uno del servizio complessivo richiesto per gli ex combattenti; riduzione da 4 a 3 anni del servizio nelle scuole medie per gli insegnanti laureati; soppressione dell'articolo 5 e contemporaneo esame del disegno di legge n. 974, relativo all'immissione in ruolo degli abilitati nelle medie superiori, per evitare la loro utilizzazione con retribuzioni pari a quelle dei fuori ruolo e quindi quella discriminazione e quella disparità di trattamento alle quali si è prima accennato.

Queste proposte in gran parte sono state respinte, e di esse alcune fondamentali. Tuttavia non abbiamo ritenuto opportuno presentare emendamenti appunto per evitare ulteriori ritardi. Noi manteniamo fede con coerenza e senza compromessi alla nostra linea di politica scolastica che postula, nell'interesse della scuola e dei suoi insegnanti, la sistemazione degli abilitati nelle scuole medie superiori.

Poichè tutti gli abilitati devono godere di pari diritti, ci siamo adoperati perchè nella legge non venissero introdotti elementi di discriminazione e di diseguaglianza, due pesi e due misure.

Nel sostenere (e non siamo i soli) la necessità di un'organica impostazione di tutto il problema, in collegamento con la riforma delle scuole medie superiori, ribadiamo la nostra richiesta che sia iscritta all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 974.

L I M O N I . A nome del Gruppo democratico cristiano preannunzio il voto favorevole al provvedimento. Ci rendiamo conto che il disegno di legge non risolve da solo il problema veramente complesso della

immissione in ruolo del personale di cui la scuola media ha bisogno; tuttavia, siamo certi che esso costituirà un notevole passo avanti, e che contribuirà a dare alla scuola media italiana quella stabilità della quale tante volte si è parlato e della quale la scuola stessa ha veramente bisogno. Il disegno di legge, perfezionatosi nella discussione profonda che ha avuto presso i due rami del Parlamento, servirà ad attuare quella sistemazione del personale che tiene conto prima di tutto delle esigenze obiettive della scuola e, quando compatibili con esse, anche delle esigenze e delle aspirazioni delle categorie interessate.

Per queste ragioni riteniamo di poter dare tranquillamente voto favorevole al disegno di legge.

C A T A L D O . A nome del Gruppo liberale preannunzio il voto favorevole al provvedimento, pur facendone ancora una volta notare le carenze e le lacune.

S T I R A T I . A nome del Gruppo socialista, preannunzio il voto favorevole al provvedimento, il quale ha un'importanza veramente notevole.

Siamo soddisfatti che l'ampia discussione abbia consentito a tutte le parti politiche di esporre i principi fondamentali e gli orientamenti che in campo scolastico si intendono seguire. Ci auguriamo che, oltre a questo grosso contributo che oggi con il disegno di legge diamo alla stabilità e alla tranquillità di migliaia di professori, il Parlamento ed il Governo si dispongano a varare, quanto prima, quella riforma di fondo della scuola, in mancanza della quale non credo che si riuscirà ad attuare alcun cambiamento strutturale profondo della scuola stessa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari